

GIUSTIZIA E POLITICA

Giurisdizione e politica tra società e istituzioni

PAOLA FILIPPI, DONATELLA FERRANTI

“Giurisdizione e politica tra società e istituzioni” è il titolo del convegno organizzato dal *Movimento per la Giustizia* in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine di Pescara e l’Unione delle camere penali di Pescara e Vasto, che si è svolto presso l’aula magna del Palazzo di Giustizia, intitolata ad Emilio Alessandrini, il 10 e 11 ottobre scorsi, dedicato alla memoria della giovane collega Manuela Trifuoggi.

La considerazione che spesso polemiche pregiudiziali e strumentali trasformano in contrapposizione il rapporto tra politica e giustizia e che la società e le istituzioni devono aspirare al ricomponimento dei contrasti affinché l’azione della politica, da un lato, ed il corso della giustizia, dall’altro, trovino adeguata realizzazione nell’interesse dei cittadini, ha convinto dell’importanza di affrontare l’argomento. Si trattava di offrire un’occasione a magistrati e avvocati, a prescindere dalle diverse connotazioni politiche, per discutere, con rigore scientifico, delle ragioni del conflitto, nella consapevolezza che l’armonico esercizio dei poteri dello Stato sia un bene comune e nella convinzione che il confronto pacato tra le diverse prospettive costituisca la premessa per trovare soluzioni condivise ed un linguaggio comune.

La prima tavola rotonda, sul filo rosso del “controllo politico della giurisdizione” e del “controllo giurisdizionale della politica”, ha preso l’avvio dalla frase del coordinatore Ciro Riviezzo che nell’aprire il dibattito sul tema cruciale di giurisdizione e politica, dopo aver ricordato che il *Movimento per la Giustizia* è un’associazione che vanta tra gli iscritti anche gli avvocati, ha ricordato che «l’indipendenza non è un valore dei magistrati, ma un valore delle istituzioni un valore che tutti i cittadini

hanno il dovere di difendere, compresi gli avvocati che anzi devono pretendere il rispetto più degli altri in quanto la loro attività di difesa è imprescindibilmente fondata sul presupposto della terzietà del giudice».

L'indipendenza della magistratura è un valore del quale i magistrati devono pretendere il rispetto e che devono rispettare.

Dall'indipendenza discende la legittimazione a *juris dicere*, legittimazione autonoma, nel nostro sistema, dalla rappresentanza politica e dunque scevra da colleganze, anche solo surrettizie con il potere politico, con la rappresentatività politica, con interessi e conflittualità di natura elettorale. L'estraneità dal collegamento politico è attuata attraverso l'accesso in magistratura per concorso pubblico al quale sono ammessi tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, il concorso è una garanzia costituzionale. Nell'attuale quadro costituzionale lo storico *leit motiv* della Lega Nord dei "Giudici eletti dal popolo" appare fortunatamente lontano dalla realizzazione e fuori dai programmi di riforma.

Come ha affermato il prof. Giorgio Costantino, ospite della prima tavola rotonda, «il nostro è il migliore dei mondi possibili... sulla carta». Potere politico, legislativo e giurisdizionale sono regolarmente separati "sulla carta", può accadere però che per l'accesso remoto costituito dal principio "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge" e del principio "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" si crei una potenziale interfaccia tra politica e giustizia, in una situazione di frattura determinata, ad esempio, dalla violazione di regola sostanziale che solo attraverso il processo e l'irrogazione della pena potrebbe ricomporsi.

La violazione determina un inevitabile immediato contatto, non tra i poteri in sé – il che sarebbe inimmaginabile – bensì tra coloro che esercitano il potere.

Se l'interferenza creata dall'illegalità non si ricompone con la riaffermazione del diritto, nel sistema hegheliano di tesi antitesi e sintesi, bensì si prosegue e si approfondisce il divario tra delitto e diritto e dalla prima si passa a violazioni successive e, questa volta, a violazione delle regole che guidano la via del ricomponimento, allora politica e giustizia rischiano un'interfaccia diretta, il conflitto nasce, la politica si percepisce e si dipinge aggredita e reagisce premendo per ottenere un incisivo controllo sulla giurisdizione.

Da sillogisma in sillogisma si giunge agevolmente all'affermazione

di Giuseppe Santalucia sull'imprescindibilità del controllo giurisdizionale: «Non può essere ridotto il controllo giudiziario quando la politica contiene potenziali germi di corruzione». E d'altro canto è vero quanto pure ancora affermato da Giuseppe: «L'elezione democratica non costituisce un lavacro ordalico che rende gli eletti immuni da responsabilità ed esenti da controlli».

Il principio è che «il politico, al pari di ogni altro cittadino, non può essere sottratto al controllo giurisdizionale», e ciò sarebbe sufficiente *per tabulas* ad impedire, nell'ambito dell'ordinamento proprio di una democrazia matura, l'introduzione dell'immunità, eppure la via dell'immunità potrebbe evitare ritorsioni della politica contro la giurisdizione e la società quali: la depenalizzazione di reati o l'intervento strumentale su taluni meccanismi processuali di ostacolo all'efficienza del processo. Potrebbe interrompere la propensione verso l'abrogazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, verso la separazione delle carriere e pure il rischio della sottoposizione dei pubblici ministeri all'esecutivo.

Come ha evidenziato Giorgio Costantino «anche l'esercizio del potere politico è vincolato e soggetto a regole» e «l'esercizio del potere non può fondarsi sull'arbitrio».

Trattasi di affermazione solo apparentemente banale in un paese democratico ove la Costituzione garantisce l'eguaglianza dei cittadini davanti alla giurisdizione, in un paese partecipe dell'Unione europea ove tutte le immunità vengono considerate un «privilegio odioso in contrasto con l'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo».

Allora come trovare la via per un controllo giurisdizionale che non rischi di «trasmodare in sistema di influenza della politica»? Come trovare la via per un controllo giurisdizionale che non introduca principi che differenziano i cittadini davanti alla legge o non tratti diversamente situazione identiche, come quella dei deputati, dei senatori e dei ministri rispetto ai presidenti dei relativi consessi?

Il 2003 è l'anno del cosiddetto "lodo Maccanico": l'art. 1 della legge 140 stabiliva che

non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto

previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2004, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, affermando che

all'effettività dell'esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo e la stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnera il diritto di azione e di difesa – come già affermato dalla Corte con la sentenza n. 354/96 – e che la possibilità di reiterate sospensioni lede il bene costituzionale dell'efficienza del processo – come già evidenziato nella sentenza n. 353/96.

Si ritiene sussistente «un'ingiustificata disparità di trattamento tra i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti».

L'immunità delle prime tre cariche dello Stato viene reintrodotta con il lodo Alfano (legge 3 luglio 2009, n. 124) che, per quanto apparentemente non esente da analoghi rilievi di compatibilità costituzionale, potrebbe segnare una nuova tregua tra politica e giurisdizione.

Senza dover andare troppo lontano nel tempo, con sforzo di memoria minimo, è agevole osservare che il rapporto tra politica e giurisdizione si deteriora a causa degli eventi dei primi anni Novanta. In quel caso, come in altri che segnano a tratti i rapporti tra politica e giurisdizione, si registrò, come primo atto, un mancato intervento politico: i partiti di governo non furono in grado di affrontare adeguatamente e con l'integrità necessaria la "questione morale" e così questa esplose, come un "bubbone" della peste manzoniana, secondo una ricostruzione, oppure, secondo altra ricostruzione, i giudici, in quanto strumentalizzati dalla sinistra, vollero sovvertire l'ordine costituito, questa seconda ricostruzione nega il fatto storico della corruzione e delle tangenti.

L'evento tangentopoli iniziò comunque nelle stanze del tribunale di Milano, nelle aule civili per arrivare poi — come il sangue del José Arcadio Buendia in *Cent'anni di solitudine* —, attraverso gli Sgarbi quotidiani della seconda metà degli anni novanta, agli odierni processi mediatici dei salotti televisivi.

Da un'Italia "moralista" e "forcaiola", da onorevoli con il cappio in parlamento si è passati così, attraverso un'adeguata campagna mediati-

ca, alla completa revisione delle posizioni, con paradossale inversione tra accusatori e accusati.

Eppure all'epoca fu coniata l'immagine, sufficientemente evocativa, di "concussione ambientale", ma è vero pure che la prima Repubblica fu "ghigliottinata", scomparvero: socialisti, democristiani, liberali, repubblicani e socialdemocratici.

Fu il potere giurisdizionale che assunse il ruolo di protagonista politico o nel vuoto dell'autocontrollo il potere giurisdizionale intervenne per ripristinare il diritto violato? Cos'era accaduto? Era accaduto che la corruzione aveva ammorbato la politica tanto da esplodere, come il "bubbone" di Don Rodrigo nel trentacinquesimo capitolo dei Promessi sposi, ma alla rottura del "bubbone" non seguì alcun miracolo e nel romanzo tutto italiano – ben lontano dal romanticismo del romanzo storico – all'assalto al "forno delle grucce" si è sostituito il vergognoso "assalto delle monetine".

Cos'era accaduto? Assenza di autocontrollo della politica, corruzione diffusa, confusa a concussione ambientale, controllo giurisdizionale, uso deviato delle misure cautelari, anomalo coordinamento tra procuratori e giudici, sospetto appiattimento dei g.i.p., processo mediatico e poi a seguire processo di revisione, inversione dei ruoli, processo della politica alla giurisdizione esito: delegittimazione della giurisdizione.

È bene tener conto del fatto che in questo quadro il giornalista diviene, a tratti, protagonista e poi strumento del conflitto che divampa. Cos'era accaduto? Il controllo della giurisdizione si svolse secondo le regole? In realtà i provvedimenti cautelari furono sviati dallo scopo per ottenere le prove inconfutabili. La corruzione fu scovata anche nelle aule di tribunale, paradossalmente nel processo mediatico il magistrato negativo è Borrelli, per il suo "resistere, resistere, resistere" e non Squillante.

I piani di politica e giustizia si spostano sul terreno solo apparentemente accademico della dicotomia giustizialismo e garantismo verso una fase di delegittimazione che portò politica e giurisdizione all'apice del conflitto, è così che si giunse ad uno scontro senza precedenti fuori dai ranghi istituzionali.

Così i rapporti tra i poteri dello stato, legislativo ed esecutivo da un lato e giudiziario dall'altro, sono sempre più caratterizzati da tensioni, scarsa attenzione ai principi di leale cooperazione e di reciproco rispetto.

Alla base dell'exasperazione del conflitto vi è certamente la crisi della politica italiana, troppo spesso incapace di individuare soluzioni credi-

bili e condivise ai grandi problemi sociali, economici, istituzionali, di prendere decisioni meditate, responsabili e risolutive. Laddove mancano o non sono sufficienti saldi riferimenti ideali, la reazione della politica si realizza, infatti, mediante la strenua difesa dei propri privilegi e immunità contro quelli che vengono considerati gli eccessi dell'intervento giudiziario, ma che il più delle volte rappresentano l'esercizio normale della giurisdizione.

In questo contesto è quindi facile che quando l'autorità giudiziaria persegue episodi di corruzione politica cresca l'insofferenza e l'ostilità e attraverso modifiche di equilibri del sistema processuale e l'approvazione di c.d. leggi *ad personam*, la politica si diriga verso riforme volte a ridurre lo spazio del controllo giudiziario sui poteri economici e politici, con interventi normativi che minano pericolosamente il modello costituzionale delle garanzie.

Spesso poi la critica politica sfocia nell'attacco ai provvedimenti giudiziari non graditi e nella denigrazione ideologica che contribuisce alla delegittimazione delle istituzioni, della magistratura tutta, ed alimenta il senso di insicurezza, di sfiducia dei cittadini nei confronti della Giustizia, e quindi nei confronti dello Stato.

La magistratura dal canto suo in questi anni si è affrancata da quella omologazione con il potere politico che l'ha caratterizzata negli anni Cinquanta, ha dovuto svolgere spesso un significativo ruolo di supplenza dinanzi all'insufficienza dell'intervento legislativo e all'inadeguatezza dei controlli interni all'esercizio dell'attività discrezionale amministrativa; in alcuni periodi ha polarizzato totalmente l'attenzione, l'interesse e la partecipazione dell'opinione pubblica, fiduciosa dell'avvio di un processo di rigenerazione del tessuto sociale e istituzionale.

Non si può negare però che a volte alcuni magistrati si sono sentiti come investiti da improprie missioni di moralizzazione, ed hanno agito anche contravvenendo a regole inderogabili; a volte poi alcuni magistrati hanno gestito i processi sul piano mediatico, sottovalutando il prevedibile effetto boomerang derivante da tale spettacolarizzazione.

Il Consiglio superiore della Magistratura, che pure ha svolto una importante funzione di rinnovamento, di valorizzazione della professionalità e di riforma interna della magistratura, non è riuscito ad attuare a pieno il ruolo di organo di autogoverno assegnatogli dalla Costituzione, garante di decisioni assunte a seguito di libero giudizio, equilibrio e non condizionate da logiche corporative e/o correntizie.

La gravissima crisi del processo penale, al pari dell'inefficienza del processo civile, ha inciso in modo significativo sulla effettività dei diritti dei cittadini oltre che sulla credibilità stessa del sistema giustizia, acuendo l'insoddisfazione popolare, la distanza tra domanda sociale di giustizia e la risposta del sistema, e dando così spazio a quelle spinte emozionali utilizzate da certa politica che, proprio al fine di acquisire consenso elettorale, ha prospettato come taumaturgica la realizzazione di interventi di maggior controllo da parte del potere politico sull'operato della magistratura.

Fino ad oggi la politica non ha voluto o non ha saputo realizzare un intervento organico sui sistemi processuali civili e penali oltre che sul piano organizzativo e istituzionale, finalizzato ad attuare quell'ammodernamento e adeguamento indispensabile di uomini e mezzi che, anche attraverso una razionale redistribuzione territoriale, costituiscono la premessa indispensabile per dare concreta attuazione al principio costituzionale del giusto processo.

Il rapporto equilibrato tra politica e giurisdizione può essere recuperato solo ove si allenti il conflitto e la tensione e vi sia la volontà e la consapevolezza oltre che la lealtà reciproca di voler attuare i principi e i diritti fissati dalla carta costituzionale: la classe politica deve saper allontanare da sé la "tentazione" di risolvere il problema Giustizia passando per la limitazione dell'autonomia e l'indipendenza della magistratura; i magistrati dal canto loro devono saper rafforzare la coscienza che la propria fonte di legittimazione è «nei compiti ad essi affidati di salvaguardia dei diritti e delle regole costituite e nei requisiti di competenza e di indipendenza che essi debbono possedere» (V. Onida).

La legislatura 2002/06 è caratterizzata dai toni del conflitto, dalla tensione dello scontro e da un Guardasigilli ingegnere che passerà alla storia per l'apoliticità dei suoi discorsi. La realtà è che il processo di modifica dei rapporti con la politica non coinvolge soltanto il potere giurisdizionale e la cultura della legalità, ma sono stati, più o meno surrettiziamente, modificati anche i rapporti tra gli altri poteri dello Stato, i ruoli degli organi di potere che non partecipano al governo in senso proprio sono mutati con il sostanziale progressivo ampliarsi del potere esecutivo.

In questo quadro è interessante il rilievo dell'onorevole Anna Finocchiaro, che ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'estrema conflittualità dei rapporti tra politica e giurisdizione non spiega la complessità del fenomeno,

l'affermazione secondo la quale i politici vogliono l'immunità non descrive la reale portata della questione, che purtroppo è un'altra, ben più grave, ovvero che sono radicalmente mutati i rapporti tra maggioranza e minoranza, che è mutato il sistema di rappresentanza.

Il richiamo dell'onorevole Finocchiaro è uno stimolo a un'osservazione della tematica del rapporto politica e giurisdizione nell'ambito di un ben più articolato orizzonte. Di fatto in Italia l'attuale forma di governo realizza un modello estraneo al sistema delineato dall'assemblea costituente: «L'attuale forma di governo è il premierato di fatto, modello non previsto dalla nostra costituzione», «il modello di governo non è più quello scritto nella carta costituzionale».

L'esercizio da parte del governo del potere legislativo, attraverso decreti legge, privi dei presupposti della necessità e dell'urgenza e l'assoluta genericità delle leggi delega evidenzia che pure il ruolo del parlamento è, in effetti, mutato.

In questo alveo, se ben ci si riflette, pure l'immunità per i soli presidenti e non per i componenti degli organismi presieduti si spiega in un'ottica di primazia di taluni soggetti non scritta nella nostra Costituzione.

L'onorevole Finocchiaro ha offerto una prospettiva ben più ampia e complessa e ricollocato la questione dei rapporti politica e giurisdizione nel corretto ambito istituzionale. Sotto questo aspetto, l'ambito di approfondimento è quello del rapporto tra poteri segnato dall'assenza di tempestivi interventi in taluni settori.

Il potere legislativo spesso sembra non affrontare con la necessaria tempestività temi sociali di rilievo e non offre disciplina adeguata a risolvere questioni impellenti per prevenire possibili conflitti culturali e politici che determinano una certa instabilità sociale anche solo sotto il profilo della prospettiva di accadimenti relativi all'esistenza del singolo, da risolvere con regole generali e astratte. Esempi dell'assenza della politica e di una conseguente involontaria supplenza della giurisdizione sono costituiti dal caso Englaro o ancora, in ambito diverso quanto alla natura ed agli effetti dell'omissione – ma analogo quanto alle cause dalla mancata assunzione di responsabilità politica – un altro esempio è costituito dai fatti di Genova per i quali l'Italia assurse alla cronache di tutto il mondo per il comportamento criminale di coloro ai quali è istituzionalmente attribuito il compito di controllo dell'ordine pubblico.

Il riferimento riguarda ciò che accadde la notte del 21 luglio del 2002 a Genova all'interno della scuola Diaz e poi nel carcere di Bolzaneto.

I due episodi menzionati hanno comportato l'ennesimo processo mediatico con l'indice ancora un volta puntato contro la presunta inadeguatezza della funzione giurisdizionale. Paradossalmente, ma non poteva essere altrimenti, si imputa ai giudici di non aver supplito ad un legislatore che ha abdicato al compito di risolvere la questione del testamento biologico o ad un esecutivo che ha abdicato al compito di sanzionare con gli strumenti propri della politica i dirigenti che tradirono la fiducia delle istituzioni e dei cittadini quando lasciarono che le luci della legalità si spegnessero e fosse violato il principio dell'*habeat corpus*.

Ma d'altro canto non può un giudice dare per accertato quello che non è stato provato e l'affermazione "non potevano non sapere" non può fondare una condanna, come pure è stato evidenziato in corrette critiche ad una certa giurisprudenza formatasi all'epoca di tangentopoli.

Si tratta allora di un caso in cui giustizia non è stata fatta, ma in questo caso, nei confronti dei dirigenti degli uomini dei reparti di Genova, il compito di fare giustizia spettava al governo e non al potere giurisdizionale.

La seconda tavola rotonda coordinata da Carlo Citterio si è articolata attorno all'obiettivo di ripercorrere la riforma ordinamentale sul filo rosso dell'*aspirazione all'efficienza e l'aspirazione al controllo del potere giurisdizionale*. Singolare è che la riforma prenda per una parte il nome da Castelli, che brandì la riforma come una spada, e dall'altra il pacificatore Mastella, che lasciò il Ministero non esattamente in pace con la magistratura.

Tale singolarità evidenzia quanto il rapporto tra politica e giurisdizione incida sulle istituzioni e la società attraverso la disciplina normativa che su abbrivi contingenti si introduce, e, quanto a Mastella, appare evidente dall'ultimo discorso alle Camere, che egli, quanto meno quand'era in procinto di dimettersi, partecipò al movimento di pensiero secondo cui la magistratura va controllata.

La riforma dell'ordinamento è stata realizzata in una fase di grave contrapposizione politica ed è stata corretta in una fase di momentanea, apparente, riappacificazione.

Nel complesso la disciplina contiene anche aspetti positivi. Come ha evidenziato Livio Pepino, nel corso della seconda tavola rotonda,

«il nuovo sistema di valutazione dovrebbe avere un esito positivo

ed eliminare definitivamente un sistema di progressione in carriera autoreferenziale ed un metodo di valutazione ove ogni magistrato è descritto come il migliore possibile».

La temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, come il nuovo sistema di valutazione, sono effettivamente modifiche adeguate all'obiettivo dell'efficienza. Livio Pepino ha segnalato quanto invece nel solco del tentativo di controllo si inserisca la gerarchizzazione delle Procure.

Nel quadro della riforma il ruolo del Consiglio della magistratura è estremamente importante nella gestione del sistema delle valutazioni. Una possibile riforma della composizione dell'organo di autogoverno potrebbe determinare nuove forme di controllo.

Giuliano Scarselli ha ricordato come l'ordinamento giudiziario sia stato radicalmente mutato, come sarebbe bene aspettare per vedere gli effetti della riforma, prima di pensarne una nuova, come non ci siano spazi per una riforma del CSM che non sia riforma costituzionale e come, con legge ordinaria, potrebbe essere modificato solo il sistema elettorale che ben sottolineato nelle considerazioni dell'onorevole Calvi è stato modificato l'ultima volta nel 2002 producendo l'effetto di un consiglio che ha diminuito le sue potenzialità di controllo.

Anna Finocchiaro si è poi detta contraria alla separazione delle carriere tra giudice e p.m. e quanto ad ulteriori interventi sull'ordinamento giudiziario ha detto che, salvo correttivi necessari, dovrebbe attendersi la verifica dell'applicazione della nuova disciplina. Il Consiglio superiore della magistratura e la magistratura associata, nella fase di massima conflittualità dei rapporti con l'esecutivo, aveva evidenziato potenziali incostituzionalità e gravi rischi di inoperatività ed inefficienza della riforma. Alcuni sono stati corretti altri no, è il caso della destinazione dei magistrati di prima nomina presso gli uffici di Procura.

Il Consiglio superiore della magistratura e l'Associazione nazionale magistrati hanno assunto il ruolo di Cassandra e come lei sono rimasti inascoltati; come, conformemente al presagio di Cassandra, gli Achei entrarono nella città di Troia, così i posti di procura messi a bando per tramutamento, come pure era stato pronosticato, sono rimasti vacanti.

Con delibera del 9 giugno 2008 il Consiglio ha pubblicato ai fini del tramutamento, 208 posti di sostituto procuratore della Repubblica, relativi ad uffici sparsi per tutto il territorio nazionale, di questi posti solo 83 sono stati coperti ed i restanti 125 sono rimasti vacanti.

A questo punto l'armonia del rapporto tra politica e giurisdizione è quanto mai auspicabile per il bene della società perché si tratta di correggere l'errore, senza proseguire nel tentativo surrettizio di cambiare le regole e senza modificare il sistema.

Determinerebbe un danno ulteriore, forse definitivo, alla giurisdizione l'eventuale adozione di strumenti contingenti per la copertura dei posti come, ad esempio, il reclutamento di personale non selezionato attraverso un concorso e non partecipe della terzietà del magistrato, giudice anche quando esercita le funzioni di pubblico ministero.

Eppure ci sono sentori di riforme peggiorative: il Presidente delle camere penali avv. Dominioni, ci ha detto che attende ancora la vera riforma in quanto quella appena fatta sarebbe una "circolare". Se ripensiamo alle varie tappe della legge, agli scioperi, al rinvio del Presidente della Repubblica alle Camere del gennaio 2004 e poi ancora al titolo della legge delega, *Riforma organica dell'ordinamento giudiziario*, l'affermazione di Dominioni appare quanto meno singolare, ma il confronto delle opinioni è l'anima del dibattito.

Il presidente dell'Unione delle camere penali ha poi appuntato la sua attenzione verso i magistrati che si dedicano a funzioni extragiudiziarie e contro i magistrati "fuori ruolo", senza considerare che l'attuale governo, come il precedente governo Berlusconi, ha attuato una politica diretta all'aumento del numero dei fuori ruolo e del periodo complessivo di permanenza fuori della giurisdizione, in barba ai tentativi di restringimento del numero e delle permanenza massima posti in essere dal Consiglio superiore della magistratura.

Nel corso della terza tavola rotonda su "Magistratura e mass media" sono state interessanti le riflessioni del coordinatore Nino Condorelli e l'invito a trovare adeguati strumenti di equilibrio per il delicato

rapporto tra informazione, giurisdizione e politica in un'ottica movimentista del rapporto ove l'informazione, se corretta costituisce la linfa vitale dello Stato in tutte le sue componenti ed una via perché i magistrati vengano riconosciuti come imparziali servitori delle Istituzioni.

Nello Rossi ci ha fatto riflettere su quanto giurisdizione ed informazioni siano accumulate da una comune persecuzione. È stata accurata la sua analisi circa i tre caratteri comuni «l'essere poteri bifronte: forti da-

vanti ai cittadini, deboli verso il potere», «l'essere servizi fondamentali», «l'essere poteri diffusi».

Sono molte le riflessioni che scaturiscono dai tre menzionati caratteri comuni.

Al giornalista come al giudice spesso si domanda giustizia, che il giornalista realizza attraverso la denuncia pubblica alle volte sufficiente a rendere giustizia più di un processo, proprio tale ragione impone il rispetto di garanzie e lealtà anche da parte del giornalista ed in primo luogo impone al giornalista l'indipendenza, ma quanto ciò è realmente realizzabile? Il rapporto tra informazioni e politica determina le scelte elettorali e condiziona sempre di più l'opinione dei cittadini.

È interessante riflettere sul ruolo dei mass media nel periodo di tangentopoli, su quante condanne nell'immaginario collettivo furono emesse quando invece si trattava di mere iscrizioni nel registro degli indagati a cui non seguì mai una notizia di uguale clamore circa la richiesta di archiviazione.

L'informazione corretta è l'ossigeno della democrazia e allora appare estremamente coerente la conclusione di Nello Rossi secondo la quale «i magistrati non devono imparare a tacere, ma devono imparare a parlare».

L'onorevole Lanfranco Tenaglia ci ha dato un'idea delle difficoltà a rinvenire «sistematicità negli interventi del governo, che persevera nell'utilizzazione di strumenti legislativi in modo del tutto peculiare»; ha richiamato le proposte di modifica del codice adottate in un disegno di legge collegato alla finanziaria, ha evidenziato la difficoltà ad individuare il progetto complessivo di un'azione di governo elaborata fuori dalle sedi istituzionali proprie, ha ricordato come disegni di legge di competenza del Ministro della Giustizia sono stati scritti dal Ministro dell'Economia.

Due infine le riflessioni del quarto potere, per bocca di Primo Di Nicola: «In questo momento storico in Italia i giornalisti spesso praticano l'autocensura prima ancora di essere censurati». Primo Di Nicola ci ha spiegato come si distingue il giornalista dal "pennivendolo" e ci ha ammonito dei rischi derivanti dall'approvazione dei disegni di legge attualmente in discussione.

Prevedere sanzioni pecuniarie di una certa entità significa imporre agli editori un onere di censura continua delle informazioni. Per offrire un ultimo spunto di riflessione comune ha ricordato le informazioni di stampa riguardo all'allora Presidente della Repubblica Giovanni Le-

one circa il suo presunto tenore di vita non corrispondente al reddito e come in base solo a tali notizie di stampa l'allora Presidente Giovanni Leone non esitò a dimettersi dalla carica su richiesta del suo partito, era il 1978.

Questa era la modalità con cui la politica, ancora negli anni settanta affrontava la questione morale, informazione e politica in quell'occasione non diedero la ribalta al potere giurisdizionale, non chiesero supplenza.

Nel 1975 era stata votata la legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura che finalmente realizzava appieno il sistema rappresentativo delineato dalla Costituzione; guardando al passato sembrava realmente di camminare verso "il migliore dei mondi possibili", si realizzava la piena indipendenza del potere giurisdizionale e si realizzava l'autonomia della magistratura dall'esecutivo, come disegnata dalla Costituzione.

Il Consiglio superiore della magistratura, organo di rilievo costituzionale, veniva così ad assurgere ad un ruolo proprio, con consacrazione dell'autonomia della magistratura dall'esecutivo, attraverso la sua rappresentanza proporzionale, in grado finalmente di contribuire anche a livello consultivo nelle materie rilevanti per la giurisdizione.

La gestione del potere e della politica, necessariamente insita in talune scelte discrezionali, pure se limitato all'organizzazione della magistratura, ai trasferimenti alle promozioni, non è mai immune da degenerazioni, soprattutto quando si tratta del conferimento di uffici direttivi. I gruppi che si formarono quali necessarie forme di aggregazione elettorale, quali gruppi territoriali, forse non sufficientemente maturi per comprendere l'autorevolezza e l'importanza di un autogoverno che si realizza attraverso la predisposizione di programmi, l'individuazione di regole generali e astratte ma soprattutto il rispetto, a qualunque costo, dei limiti intrinseci all'attività discrezionale, mostrarono come anche in questo caso "il migliore dei mondi possibile" può, alle volte, rimanere sulla carta, ed in magistratura apparvero le prime degenerazioni correntizie che delegittimano dall'interno la magistratura, nel suo autogoverno apparsa più attenta, in talune occasioni, agli interessi individuali che al rispetto delle regole.

PAOLA FILIPPI E DONATELLA FERRANTI